

Metalli preziosi ed oro da investimento: regime di tassazione

Le Plusvalenze Generate Dalla Cessione Di Oro E Metalli Preziosi Sono Tassate Con Un'imposta Sostitutiva Fissa Pari Al 26% Nel Quadro RT Del Modello Redditi. Obblighi Di Monitoraggio In Caso Di Detenzione All'estero Diretta (Senza Intervento Di Intermediario Residente) Nel Quadro RW, Esonero Dal Versamento Dell'IVAFE.

Il legislatore italiano assoggetta a tassazione le cessioni di **metalli preziosi**, purché questi ultimi siano allo **stato grezzo** (esempio polveri, grani, lamine, lingotti, etc.) o di tipo **monetati** (monete d'oro), mentre non tassa la **cessione di oro usato**, purché abbia la forma di oreficeria o gioielleria (collanine, bracciali, anelli, orecchini, ecc.).

Per le **monete d'oro**, infatti, ricorre il presupposto impositivo in base alla lettera *c-ter*), comma 1, articolo 67 del DPR n. 917/86 (TUIR). La tassazione, invece, è da escludere per i **gioielli**, in quanto come chiarito anche dalla **Circolare n. 165/E/1998** dell'Agenzia delle Entrate, soltanto i metalli preziosi lavorati (quali appunto i gioielli) sono esclusi da prelievo Irpef, mentre ne restano assoggettati quelli allo stato grezzo (lingotti, pani, verghe, eccetera) e quelli appunto monetati.

L'articolo 67 e 68 del TUIR disciplinando i c.d. "**redditi diversi**", affermano che la plusvalenza derivante dalla cessione di particolari metalli preziosi (vedi lingotti) deve essere tassata in **dichiarazione dei redditi**. In questo contributo andiamo a vedere di seguito come si applica questa disciplina e quali sono gli obblighi legati al **monitoraggio fiscale** per i soggetti **fiscalmente residenti** in Italia. Come vedremo particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza o meno di un intermediario finanziario residente nell'operazione.